

COMUNE DI POPPI

PROVINCIA DI AREZZO

ORDINANZA N. 15

Poppi li 19.03.2020

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.
Chiusura aree verdi ,impianti sportivi, piste ciclabili e cimiteri

IL SINDACO

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Vista la L.R.T. 29 dicembre 2003, n. 67, Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività;

Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833 ed in particolare, l'articolo 32, che prevede che in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa al territorio comunale;

Visto che è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto che con i D.P.C.M. attuativi dell'8.3.2020, del 9.3.2020 e dell'11.3.2020 sono state dettate "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", tra cui quelle di evitare ogni spostamento di persone fisiche, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Considerato l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche

Visto che continuano a pervenire a questa Amministrazione segnalazioni in merito alla presenza di gruppi di persone all'interno di alcune aree verdi comunali e spesso anche le aree gioco per bambini nonché l'impiantistica sportiva pubblica a libera fruizione e i cimiteri Comunali;

Visto il numero, la distribuzione e la configurazione della maggior parte delle aree verdi comunali, alcune delle quali di ampia estensione, condizioni queste che rendono impossibile un capillare controllo delle stesse;

Ritenuto, pertanto, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e all'incremento dei casi di contagio, di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, volta a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica nelle situazioni sopra rappresentate attraverso la limitazione della fruizione di parchi ed aree verdi, con decorrenza immediata e fino al 25.3.2020;

Viste le seguenti disposizioni:

- art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;
- D.L. n. 6 del 23/02/2020;
- D.Lgs. n. 267/2000, art. 50;
- il DPCM del 01 marzo 2020;
- il DPCM del 04 marzo 2020;
- il DPCM del 08 marzo 2020;
- il DPCM del 09 marzo 2020;
- il DPCM dell'11 marzo 2020

ORDINA

Al fine di evitare assembramenti di persone la chiusura fino al 03.04.2020:

- al pubblico di parchi , giardini pubblici e piste ciclabili;**
- delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini);**
- degli impianti sportivi;**
- dei cimiteri.**

Lo spostamento a piedi è consentito esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute certificate da medico) o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione ad una distanza massima di 500mt.

Si avverte che, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del codice penale, la violazione del presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data del **20.03.2020** ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Poppi, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa.

La presente ordinanza sia trasmessa a:

Prefettura di Arezzo
Distaccamento Polizia Stradale Ponte a Poppi
Guardi di finanza Comando tenenza Poppi
Al Comando Compagnia Carabinieri di Bibbiena
Azienda Usl Toscana Sud Est
Corpo Unico Polizia Municipale

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

**Il Sindaco
Dott. Carlo Toni**